

(N. 2314)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI, GERVASI, ZUCCA, BARDELLINI, BUSONI,
RAVAGNAN, GRAMMATICO e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1957

Disciplina delle attività dei servizi igienico-sanitari di
barbiere, parrucchiere per signora, pettinatrici ed affini

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore delle prestazioni di servizi, ed in particolare il settore dell'artigianato dei servizi, attualmente regolato dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, presenta particolari affinità con il settore del commercio al dettaglio. Esso deve necessariamente svolgersi in negozi o laboratori aperti sul fronte stradale, e nei confronti dei quali valgono le considerazioni che hanno rilievo per il rilascio delle licenze di commercio al dettaglio: distanza fra esercizi analoghi, densità della popolazione.

Inoltre, poichè la legge n. 860 su la disciplina giuridica della attività artigiane elenca i servizi di barbiere, parrucchiere e affini nel gruppo IX dei mestieri artistici tradizionali, senza porre limiti nel numero dei dipendenti, e consentendo fino a 20 apprendisti nella stessa impresa, appare necessario anche da questo punto di vista della organizzazione aziendale, una particolare disciplina intesa ad evitare il costituirsi di imprese con finalità esclusivamente speculative.

Infine, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità occorre accertare l'esistenza di determinati requisiti, come condizione per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per questi motivi, proponiamo di sottoporre al rilascio di licenza comunale l'esercizio delle attività dei servizi igienico sanitari di barbiere, parrucchiere per signora, pettinatrice ed affini.

L'introduzione della disciplina è lasciata in facoltà delle amministrazioni comunali, dato che nei piccoli centri la disciplina stessa può anche non apparire di immediata necessità. L'articolo 1 del provvedimento, stabilisce che i consigli comunali provvedano al riguardo con apposito regolamento, e quindi con un notevole margine di discrezionalità.

L'articolo 2 fissa i criteri di massima da tenere presenti nella formulazione dei regolamenti comunali. Si indicano in primo luogo il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. A questo riguardo va osservato che si richiede

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esistenza dei requisiti obiettivi, e non anche la iscrizione nell'albo, dato che questa potrà avvenire, nel caso di nuove attività, solamente dopo il rilascio della licenza.

In secondo luogo si farà riferimento ai criteri della distanza fra esercizi analoghi, e della densità della popolazione di ciascun comune, o zona del comune.

In terzo luogo si richiamano i requisiti igienico-sanitari prescritti per i locali.

L'articolo 3 prevede la costituzione di una commissione consultiva, il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante per il Sindaco.

L'articolo 4 fissa le norme transitorie per coloro che già esercitano l'attività che viene sottoposta a licenza.

Considerando che il disegno di legge non implica alcun onere di carattere finanziario; che tende a meglio regolare una attività modesta per quanto riguarda l'entità economica, ma notevole per il numero degli artigiani e dei lavoratori che vi sono addetti; e che infine ha per scopo principale quello di tutelare interessi di carattere generale, urbanistico-residenziali ed igienico-sanitari, confidiamo in un favorevole e sollecito accoglimento dello stesso, da parte di tutti i gruppi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Consigli comunali possono, con apposito regolamento, stabilire norme per disciplinare l'esercizio dei servizi igienico-sanitari di barbieri, parrucchiere per signora, pettinatrice ed in genere tutte le prestazioni di servizi similari.

Art. 2.

Il regolamento comunale, di cui alla presente legge, opera mediante l'istituzione di una apposita licenza la cui concessione è subordinata:

- a) al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- b) alla distanza fra esercizi analoghi;
- c) alla densità della popolazione;
- d) all'esistenza dei requisiti igienico-sani-

tari dei locali in cui si deve svolgere l'attività, in conformità alle attuali disposizioni in materia.

Art. 3.

La licenza è rilasciata dal Sindaco sentito il parere di una Commissione composta:

- a) dal Sindaco del Comune o da un suo rappresentante;
- b) dai rappresentanti degli artigiani del ramo nominati dalle rispettive Associazioni sindacali, in numero non inferiore a tre ed in ragione di almeno uno per ciascuna organizzazione;
- c) da un rappresentante dei lavoratori del ramo.

Art. 4.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento previsto dalla presente legge, già esercitino i servizi igienico-sanitari di cui all'articolo 1 precedente, sono autorizzati a continuare la loro attività.